



***Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Segreteria Nazionale***

Prot. nr. 39.3/SN/14

Roma, 3 Aprile 2014

Oggetto: Decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013 n. 125 recante *“Disposizioni urgenti per il conseguimento per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”* – art. 4, comma 16 bis – Assenze per visite, terapie, prestazioni specialistiche ed esami diagnostici.

Richiesta di chiarimenti.

Al Ministero dell'Interno
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
Ufficio per le Relazioni Sindacali
ROMA

La Direzione Centrale per le Risorse Umane il 28 marzo u.s., con nota n. 333.A/9807.F.4/2085-2014, divulgava a tutti gli Uffici di Polizia sul territorio ed a livello centrale il contenuto della circolare n. 2/2014 del Dipartimento della Funzione Pubblica, inerente le assenze dal servizio citate in oggetto.

L'istituto in argomento è regolamentato dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013 di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013, che ha come architrave per il riconoscimento quanto richiamato dall'art. 55 septies, comma 5 ter del d.lgs. 165/2001 il quale recita testualmente *“nel caso in cui l'assenza per malattia abbia luogo per l'espletamento di visite, terapie, prestazioni specialistiche od esami diagnostici il permesso è giustificato mediante la presentazione di attestazione, anche in ordine all'orario, rilasciata dal medico o dalla struttura, anche privati, che hanno svolto la visita o la prestazione o trasmesse da questi ultimi mediante posta elettronica”*.

La circolare della Funzione Pubblica recita, inoltre, che per le visite in questione il dipendente deve fruire dei permessi per documentati motivi personali, secondo la disciplina dei CCNL, o di istituti contrattuali simili o alternativi (come i permessi brevi o la banca delle ore). E' appena il caso di ricordare che il CCNL del personale della Polizia di Stato e nello specifico all'art. 17 del D.P.R. 395/95, prevede la possibilità di poter usufruire di permessi brevi senza obbligo di motivazioni particolari, però con il recupero delle ore secondo le modalità ed i limiti richiamati dal DPR citato in epigrafe; cosa che invece non avviene per il restante Pubblico



***Sindacato Italiano Appartenenti Polizia
Segreteria Nazionale***

Impiego per il quale invece vi sono a disposizione permessi orari retribuiti non soggetti ad alcun recupero.

Appare evidente che detta disposizione della Funzione Pubblica, così come è stata trasmessa, può essere interpretata dai vari dirigenti in maniera penalizzante per il personale che dovesse fare istanza di congedo per visite mediche. Difatti, la stessa Funzione Pubblica con circolare n. 2/2012 del 28/09/2010 chiariva, al punto 2.1, in maniera inequivocabile, come l'applicazione delle innovazioni riguardavano il personale ad ordinamento privatistico, mentre erano esclusi quelli in regime di diritto pubblico tra i quali vi sono, come noto, le Forze di Polizia ed Armate, per la quale rimane vigente *“la tradizionale modalità cartacea”*.

In virtù di quanto esposto, questa Segreteria Nazionale chiede a codesto Dicastero l'emanazione di una circolare agli Uffici che chiarisca come al personale che dovesse presentare istanza di congedo per le fattispecie in oggetto, rimangono in vigore le precedenti disposizioni e non l'utilizzo dell'istituto dei permessi brevi, qualora non espressamente richiesti dai dipendenti.

Nell'attesa di urgenti riscontri si porgono deferenti saluti.

La Segreteria Nazionale

Originale firmato agli atti